



SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA E L'UNIVERSITA', LA RICERCA, L'INFORMAZIONE,
LO SPORT, L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.

Relazione

Codice Deontologico degli operatori dell'informazione

Il presente Decreto Legge da seguito al disposto previsto dalla Legge 5 dicembre 2014 n.211, in particolare per quanto riguarda l'emissione con decreto delegato del codice deontologico degli operatori dell'informazione.

L'articolo 3, comma 8, della Legge 5 dicembre 2014 n.211 stabilisce che:

“Il Codice Deontologico contiene l'elenco dei diritti e dei doveri degli operatori dell'informazione ad integrazione e precisazione di quelli previsti dalla presente legge. Il Codice Deontologico è adottato con decreto delegato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge”.

Il Decreto Legge 23 febbraio 2017 n.25 “Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 3, comma 8, della Legge 5 dicembre 2014 n.211 - Legge in materia di editoria e di professione degli operatori dell'informazione”, ha riattivato la delega per adottare il Codice Deontologico portando il termine al 30 aprile 2017.

Il Congresso di Stato, su proposta della Consulta per l'Informazione, ha provveduto all'emanazione del Decreto Delegato con il Codice Deontologico.

Nella relazione al Codice Deontologico la Consulta esprime le seguenti considerazioni:

Ad oltre 8 mesi di distanza dalla votazione dell'Assemblea della Consulta per l'Informazione che ha approvato il Codice Deontologico degli operatori dell'informazione della Repubblica di San Marino, si rende necessario ed urgente che lo stesso documento relativo alla corretta pratica della professione di giornalista sia tradotto in Decreto.

Si è consapevoli di alcuni limiti insiti nel testo del documento redatto dalla Consulta per l'Informazione, trovatisi nella scomoda posizione – pur necessaria, per imposizioni di legge – di dover modellare all'occorrenza le rigidità di comportamento professionale, quando le stesse abbiano dovuto incastrarsi nel complesso di una normativa (quella sulla stampa e l'editoria – n. 211 del 2014) che taluni criteri basilari non è in grado di garantire, come – a titolo esemplificativo – l'articolo 12 comma 3 del Codice Deontologico stesso, che in tema di “informazione e pubblicità” è stato elaborato in maniera meno stringente di quanto non fosse il proposito degli autori, per via della presenza di talune categorie professionali (individuate nell'allegato A alla legge 211/2014) che volenti o nolenti, con il mondo della pubblicità hanno a che fare. Risulta ad ogni modo importante – per gli operatori dell'informazione della Repubblica di San Marino – potersi rifare ad un complesso di comportamenti codificato e di valenza formale, che nel nostro territorio ancora non era presente. Questo nonostante buona parte dei professionisti e dei pubblicisti operanti nel tessuto informativo sammarinese sia tenuta a rispettare le carte deontologiche italiane, in quanto iscritti all'Ordine dei Giornalisti della vicina Italia.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO

PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA E L'UNIVERSITA', LA RICERCA, L'INFORMAZIONE, LO SPORT, L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.

La decretazione del documento è inoltre utile a dare all'Autorità Garante per l'Informazione, che i principi sanciti nel suddetto Codice Deontologico è chiamata dalla legge a far rispettare (anche tramite l'irrogazione di sanzioni disciplinari), effettiva esecutività di manovra, ad oggi ingessata anche nelle più semplici competenze dall'impossibilità di rifarsi ad un documento avente forza di legge, quale un Codice Deontologico decretato sarebbe. Il tutto nonostante il rilevato paradosso relativo all'irrogazione delle sanzioni per i giornalisti, competenza che la legge mette in capo ad un organo di composizione squisitamente politica ed editoriale e più volte contestato in ambito nazionale, italiano ed internazionale.

La decretazione del Codice Deontologico è tuttavia condizione auspicabile tanto per i giornalisti operanti sul territorio della Repubblica di San Marino, che questi dettami sono già chiamati a rispettare, quanto per i lettori, che nella certezza del riferimento normativo possono trovare canoni di comportamento, elementi di tutela e garanzie di libera, corretta e trasparente informazione.

Ciò nonostante si rende non solo necessario, ma indispensabile, la decretazione del Codice Deontologico degli operatori dell'informazione, a tutela e garanzia di funzionamento del settore informativo sammarinese. Auspicando – come più volte ribadito – una rapida e concreta modifica della legge sull'informazione che possa, tra le altre cose, permettere alla Consulta per l'Informazione di rimettere mano anche al Codice Deontologico stesso, in direzione di un maggior incidente dispositivo normativo e professionale.

Il Codice Deontologico riporta le norme etiche, i diritti e doveri, e le regole in materia di:

- tutela dei minori e degli altri soggetti fisicamente e socialmente svantaggiati; b) tutela dei diritti fondamentali della persona e della privacy;
- verifica della rispondenza e completezza delle informazioni divulgate e la espresa e chiara distinzione tra fatti e opinioni;
- sanzioni applicabili degli operatori dell'informazione nel caso di violazioni dei doveri deontologici;
- esercizio dell'azione disciplinare volta all'accertamento delle infrazioni e all'applicazione delle sanzioni disciplinari e ricorsi contro i provvedimenti disciplinari.

Esperito questo passaggio per la completa applicazione dei disposti della Legge 2014/211, il Congresso di Stato intende avviare anche una più generale revisione della norma, eliminando le criticità rilevate a livello nazionale e internazionale.

REPUBBLICA DI SAN MARINO